



## Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESECUTIBILE

## Copia Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>194</u> del Reg.	Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n.434 del 2012 emesso dal Tribunale di Trani su istanza del Sig. G.C.E. per asserito omesso pagamento delle spese legali rivendicate a seguito assoluzione in procedimento penale. Presa d'atto, ratifica e conferma della determinazione dirigenziale 2ª Ripartizione n.15 del 30/01/2013.
Data: <u>19 / 9 / 2014</u>	

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. Luigi Nicola	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DE SIMONE	Prof. Giuseppe	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
SOTERO	Dott. Fabrizio	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa Rosa	ASSESSORE	x	
MAURO	Prof.ssa Maria Paola	ASSESSORE	x	
ANNACONDIA	Dott. Pasquale	ASSESSORE		x
SUZZI	Dott. Giulio	ASSESSORE	x	
CAPURSO	Geom. Marco	ASSESSORE		x
TODISCO	Rag. Vincenzo	ASSESSORE	x	
PAPPALETTERA	Dott.ssa Emilia	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il relatore, Ass. Fabrizio Dott. Sotero, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000:

**VISTA** la determinazione dirigenziale 2ª Ripartizione n.15 del 30/01/2013, parte integrante del presente provvedimento, con la quale il Dirigente della 2ª Ripartizione ha deciso **di opporre** innanzi al Tribunale di Trani il decreto ingiuntivo n.434 del 2012 emesso da Tribunale di Trani e notificato a questo Ente in data 08/01/2013 dal Sig. Giuseppe Claudio ERRIQUEZ, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CHIARELLO, per ottenere il pagamento della somma di Euro 20.000,00 (oltre Euro 730 di spese per la procedura monitoria) riveniente, a dire dell'ERRIQUEZ, dal fatto che il Comune di Trani non avrebbe pagato il saldo del rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso ERRIQUEZ a seguito del proprio coinvolgimento nel procedimento penale R.G.N.,R. n.7762 del 2004, **conferendo** all'avv. Michele CAPURSO, dipendente di questo Ente e Responsabile dell'Ufficio Legale, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel sopra descritto giudizio, attribuendo allo stesso tutte le facoltà di legge per il regolare espletamento del mandato ed attribuendogli altresì il mandato ad intraprendere tutte le opportune iniziative finalizzate a evitare il danno a carico dell'erario comunale ivi compresa l'adozione riconvenzionale per il recupero delle somme indebitamente già erogate;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio del Sig. Giuseppe Claudio ERRIQUEZ, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Chiarello nel quale, si eccepisce la mancanza della previa deliberazione di Giunta in merito alla spiegata opposizione al decreto ingiuntivo;

**VISTO** l'art.36 dello Statuto del Comune di Trani;

**CONSIDERATO** che è principio di diritto pacifico nel nostro ordinamento giuridico (ribadito recentemente ex pluribus dalla Sezione Terza della Cassazione con la sentenza n.21255 del 29/09/2006) che " l'autorizzazione a stare in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legittimatio ad processum, ossia **all'efficacia** e non alla **validità** della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta, essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio davanti alla Cassazione ( sempre che non sia intervenuta nel frattempo una pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legittimazione processuale);

-che l'autorizzazione a stare in giudizio successiva a sanatoria e confermativa può quindi tranquillamente essere conferita nella presente fase del giudizio il quale verrà chiamato all'udienza del 06/02/2015 per la precisazione delle conclusioni;

**RITENUTO** opportuno quindi, per prevenire qualsivoglia pregiudizio processuale nel giudizio in oggetto, autorizzare a sanatoria e con l'efficacia confermativa tutto quanto già disposto con la determinazione dirigenziale 2ª Ripartizione n.15 del 30/01/2013.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il D.L.vo n.165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Trani;

**VISTO** il D.L.vo n.267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**PRESO ATTO** dei pareri prescritti dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

-parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Segretario Generale avv. Donato Susca in data 7/08/2014;

-parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Economica Contabile dott.ssa Grazia Marcucci, in data 10/08/2014: "Dando atto che il dispositivo acclara che non vi sono ulteriori oneri a carico dell'ente " ,

**CON** voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare a sanatoria e con efficacia confermativa tutto quanto già disposto con la determinazione dirigenziale 2ª Ripartizione n.15 del 30/01/2013 e quindi, nello specifico:
  - a) **di opporre** innanzi al Tribunale di Trani il decreto ingiuntivo n.434 del 2012 emesso dal Tribunale di Trani e notificato a questo Ente in data 08/01/2013 dal Sig. G.C.E. rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CHIARELLO, per ottenere il pagamento della somma di €.20.000,00 ( oltre Euro 730 di spese per la procedura monitoria) riveniente, a dire dell'E. dal atto che il Comune di Trani non avrebbe pagato il saldo del rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso E. a seguito del proprio coinvolgimento nel procedimento penale R.G.N.R. n.7762 del 2004.
  - b) **di conferire** all'avv. Michele CAPURSO, dipendente di questo Ente e Responsabile dell'Ufficio Legale, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel sopra descritto giudizio, attribuendo allo stesso tutte le facoltà di legge per il regolare espletamento del mandato attribuendogli altresì il mandato ad intraprendere tutte le opportune iniziative finalizzate a evitare il danno a carico dell'erario comunale ivi compresa l'azione riconvenzionale per il recupero delle somme erogate.
  - c) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente.
- 3) di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art,134, comma 4º del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 2325 reg. pubblic.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 24 SET. 2014 al - 9 OTT 2014 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 24 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000) ;  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 24 SET. 2014




IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

24 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca